



**Cassa Pensione
ecclesiastica**

Svizzera centrale | Glarona | Ticino

Atto di fondazione

della Fondazione
"Kirchliche Pensionskasse
Urschweiz-Glarus-Tessin"

*Cassa Pensione ecclesiastica
Svizzera centrale-Glarona-Ticino*

Solo la versione in lingua tedesca è legalmente vincolante.

Art. 1 Nome e sede

- 1.1 Sotto il nome "Kirchliche Pensionskasse Urschweiz-Glarus-Tessin" (in seguito denominata "Fondazione") esiste una fondazione ai sensi degli articoli 80 – 89a del Codice civile svizzero. Essa è stata costituita dalla Curia Vescovile di Coira con l'atto pubblico del 04.07.1968 sotto il nome di "Pensionskasse des Bistums Chur/ Region Urschweiz".
- 1.2 La Fondazione ha sede a Svitto. Il Consiglio di Fondazione, con il consenso dell'autorità di vigilanza, può decidere il trasferimento della sede.
- 1.3 La Fondazione è iscritta al Registro di commercio ed è sottoposta alla vigilanza prevista dalla legge. È pure iscritta al Registro della previdenza professionale.

Art. 2 Scopo, cerchia degli assicurati

- 2.1 La Fondazione ha quale scopo la previdenza a favore dei membri specificati di seguito contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità, come pure il sostegno dei membri e dei loro superstiti in caso di necessità in seguito a malattia, incidente o invalidità.
- 2.2 La Cassa Pensione è aperta ai sacerdoti ed ai collaboratori al servizio della Chiesa che esercitano la loro attività nei cantoni di Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona o Ticino, oppure che provengono da uno di questi cantoni e sono attivi in un'altra regione della Svizzera o all'estero.
La Fondazione può accettare nella cerchia dei suoi membri anche effettivi completi di collaboratori al servizio della Chiesa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- 2.3 Il Consiglio di Fondazione elabora un regolamento nell'ambito di questo Atto di fondazione. In esso si stabilisce la cerchia degli assicurati e diritti e doveri degli assicurati stessi e delle loro istanze retributive. Quali istanze retributive si intendono in genere le parrocchie o la curia vescovile. Queste, nei confronti della Fondazione, vengono indicate come datori di lavoro. Il regolamento e le rispettive modifiche devono essere notificati all'autorità di vigilanza. Altre prestazioni, ad esempio le rendite supplementari del "Lastenausgleich des Bistums Chur" (rendite per sacerdoti più anziani, finanziate secondo il metodo della ripartizione dei costi), sono specificatamente regolate dal Consiglio di Fondazione.
- 2.4 Prestazioni al di fuori della previdenza professionale, che un datore di lavoro deve versare in base ad una legge o per contratto, oppure che vengono versate usualmente quale compenso per servizi prestati, non possono essere finanziate con il patrimonio della Fondazione.
- 2.5 Per conseguire il suo scopo, la Fondazione può concludere contratti assicurativi o subentrare in contratti esistenti, nei quali deve intervenire sia come contraente che come beneficiaria.

Art. 3 Patrimonio della Fondazione

- 3.1 Al momento della sua costituzione, il vescovo di Coira ha donato CHF 1'000.– alla Fondazione.
- 3.2 Il patrimonio della Fondazione è stato e viene formato da
 - a) versamenti regolamentari e volontari dei datori di lavoro,
 - b) contributi regolamentari degli assicurati,
 - c) versamenti di altri istituti di previdenza, che secondo l'art. 2.2 trasferiscono l'effettivo completo dei loro membri nella Fondazione,
 - d) qualsiasi altro versamento,
 - e) reddito del patrimonio della Fondazione,
 - f) qualsiasi eccedenza derivante da contratti assicurativi.
- 3.3 Il patrimonio della Fondazione deve essere amministrato seguendo le direttive prescritte dalla LPP.

Art. 4 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono

- a) il Consiglio di Fondazione, quale organo supremo,
- b) l'Assemblea della Fondazione, quale organo eleggente,
- c) l'ufficio amministrativo,
- d) l'ufficio di revisione.

Art. 5 Assemblea della Fondazione

- 5.1 L'Assemblea della Fondazione è composta da 26 membri.
- 5.2 I membri dell'Assemblea della Fondazione sono eletti dai vicariati e dalla Diocesi di Lugano. I vicariati di Innerschwyz, Ausserschwyz, Uri, Obwalden, Nidwalden e la Diocesi di Lugano designano 4 membri ognuno. Il vicariato di Glarona designa 2 membri. Una metà dei rappresentanti eletti deve essere costituita da assicurati (assicurati attivi senza funzione dirigente) e l'altra metà da rappresentanti dei datori di lavoro (rappresentanti e delegati delle istanze retributive).
- 5.3 I rappresentanti dei datori di lavoro nei vicariati sono eletti dalla Chiesa cantonale o dall'associazione delle parrocchie, e nella Diocesi di Lugano dall'Ordinariato.
- 5.4 I rappresentanti degli assicurati dei vicariati sono eletti dai loro rappresentanti nell'assemblea dei vicariati. Nella Diocesi di Lugano, i rappresentanti del Consiglio presbiterale e quelli del Collegio dei docenti (Fondazione Liceo Diocesano) eleggono ognuno un loro rappresentante degli assicurati.
- 5.5 Il mandato dei membri dell'Assemblea della Fondazione ha durata indeterminata. Un mandato termina se un rappresentante degli assicurati esce dalla Cassa Pensione o se un rappresentante dei datori di lavoro non è più attivo presso il rispettivo datore di lavoro affiliato o non è più autorizzato da quest'ultimo. Il mandato nell'Assemblea della Fondazione termina anche in caso di incapacità di agire o decesso. In tutti questi casi è necessaria un'elezione sostitutiva.
- 5.6 L'Assemblea della Fondazione si riunisce su invito del Consiglio di Fondazione almeno ogni 4 anni oppure su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea stessa. La convocazione e l'ordine del giorno vengono resi disponibili di norma 10 giorni prima dell'assemblea. L'Assemblea viene presieduta dal presidente del Consiglio di Fondazione, o in sua assenza dal vicepresidente, che non sono membri dell'Assemblea della Fondazione e non hanno diritto di voto. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario che redige il verbale dei lavori, delle elezioni e delle decisioni dell'assemblea. Il segretario dell'assemblea non deve essere necessariamente membro dell'Assemblea della Fondazione o del Consiglio di Fondazione.
- I compiti dell'Assemblea della Fondazione sono:
- a) la scelta del presidente e degli altri membri del Consiglio di Fondazione secondo l'art. 6,
 - b) l'approvazione del rapporto di attività del Consiglio di Fondazione,
 - c) la segnalazione di proposte al Consiglio di Fondazione per la realizzazione dello scopo della Fondazione.
- 5.7 L'Assemblea della Fondazione ha potere decisionale se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente. In caso contrario si può convocare una seconda assemblea che ha potere di decisione indipendentemente dal numero dei partecipanti.
- 5.8 L'Assemblea della Fondazione delibera con la maggioranza dei membri presenti. Le elezioni sono decise dalla maggioranza dei rappresentanti autorizzati a votare. In caso di parità di voti, le decisioni e le elezioni sono considerate nulle. Le decisioni e le elezioni possono essere tenute anche per via circolare. Una decisione o un'elezione per via circolare richiede la maggioranza dei voti di tutti i membri autorizzati a votare.

Art. 6 Consiglio di Fondazione

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione è composto da 8 membri. 6 membri vengono scelti nella Svizzera centrale e nel canton Glarona, 2 (1 rappresentante degli assicurati e 1 dei datori di lavoro) nel Ticino. 4 membri devono appartenere alla cerchia degli assicurati e vengono scelti dai loro rappresentanti nell'Assemblea della Fondazione. Gli altri 4 membri vengono scelti quali rappresentanti dei datori di lavoro dai loro rappresentanti nell'Assemblea della Fondazione.
- In base all'art. 51b LPP, può essere eletto nel Consiglio di Fondazione chi gode di una buona reputazione e garantisce un'attività irreprensibile. Solo gli assicurati attivi senza funzioni direttive possono essere eletti come rappresentanti degli assicurati e solo rappresentanti e delegati delle istanze retributive possono essere eletti come rappresentanti dei datori di lavoro.
- Il mandato dei membri del Consiglio di Fondazione è di 4 anni.
- 6.2 Il Consiglio di Fondazione svolge tutti i compiti previsti dall'art. 51a LPP e tutti gli altri compiti che non sono assegnati all'Assemblea della Fondazione o all'ufficio amministrativo, in particolare

- a) rappresenta la Fondazione verso terzi,
- b) nomina l'ufficio amministrativo,
- c) investe e amministra il patrimonio della Fondazione,
- d) emana i regolamenti,
- e) stabilisce l'entità di rendite per invalidi e di rendite parziali ed interpreta i regolamenti, se si presentano casi particolari da giudicare, ai quali i regolamenti non forniscono una risposta chiara,
- f) approva il resoconto annuale,
- g) informa annualmente gli assicurati e i datori di lavoro sullo stato della Fondazione,
- h) nomina i periti in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione,
- i) conclude, modifica e scioglie i contratti di affiliazione con i datori di lavoro concernenti i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa Pensione.

Il Consiglio di Fondazione può delegare i compiti che non sono di sua stretta competenza a organizzazioni o persone esterne idonee.

- 6.3 Il presidente del Consiglio di Fondazione viene designato dall'Assemblea della Fondazione. Il vicepresidente è designato dal Consiglio di Fondazione e subentra al presidente in caso di una sua assenza o impedimento. La presidenza è affidata alternativamente a un rappresentante degli assicurati e a uno dei datori di lavoro. La vicepresidenza è esercitata dall'altra parte delle due rappresentanze. Tuttavia la parte che ha diritto alla presidenza, al momento dell'elezione può rinunciare alla carica.
- 6.4 Il Consiglio di Fondazione viene convocato dal presidente ogni qualvolta le esigenze lo richiedano, o su richiesta di un suo membro. La convocazione e l'ordine del giorno vengono resi disponibili di norma 10 giorni prima della riunione. Il presidente presiede la riunione.
- 6.5 Il Consiglio di Fondazione può deliberare validamente se almeno 2 rappresentanti degli assicurati e 2 dei datori di lavoro sono presenti. Le decisioni possono essere prese anche per via circolare, a condizione che nessun membro del Consiglio di Fondazione richieda la deliberazione orale. Una decisione per via circolare richiede la maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio di Fondazione.
- 6.6 Il Consiglio di Fondazione nomina un segretario che redige i verbali delle riunioni, delle elezioni e delle decisioni. Il segretario non deve essere un membro del Consiglio di Fondazione. L'amministratore della cassa partecipa alle riunioni con funzioni consultive. In caso di assenza, l'ufficio amministrativo può nominare un sostituto.
- 6.7 Le decisioni e le elezioni sono approvate a scrutinio palese, il presidente ha diritto di voto. Le decisioni sono approvate a maggioranza dei membri presenti. In caso di elezioni, al primo scrutinio vale la maggioranza assoluta di tutti i membri del Consiglio di Fondazione e al secondo scrutinio la maggioranza relativa dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo sia nelle elezioni che nelle decisioni.
- 6.8 Il Consiglio di Fondazione designa le persone autorizzate a firmare per conto della Fondazione. È richiesta la firma collettiva a due. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento interno.

Art. 7 Ufficio amministrativo

Il Consiglio di Fondazione nomina un ufficio amministrativo e ne definisce i compiti nel Regolamento interno.

Art. 8 Ufficio di revisione

Il Consiglio di Fondazione nomina un ufficio di revisione per la durata di due anni, per la verifica dei conti prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 lett. k LPP.

Art. 9 Periti in materia di previdenza professionale

Il Consiglio di Fondazione nomina un perito in materia di previdenza professionale per la durata di due anni, per i compiti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 lett. k LPP.

Art. 10 Modifica dell'Atto di fondazione

Modifiche dell'Atto di fondazione possono essere decise a maggioranza dei due terzi del Consiglio di Fondazione, conformemente agli art. 85, 86 e 86b CC, ma sono soggette all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 11 Scioglimento della Fondazione

11.1 Il Consiglio di Fondazione può richiedere all'autorità di vigilanza competente la soppressione della Fondazione se si verificano le condizioni legali come all'art. 88 CC.

11.2 Se la Fondazione viene soppressa, il patrimonio deve essere utilizzato nel modo seguente:

- a) Il patrimonio rimanente dopo l'espletamento di tutti gli impegni ulteriori viene utilizzato per soddisfare le pretese regolamentari degli assicurati rispettivamente dei loro superstiti che ricevono delle rendite, o che soddisfano le condizioni per il diritto ad una rendita, secondo questo Atto, al momento della soppressione della Fondazione. Questi diritti vengono garantiti con un trasferimento in una società di assicurazioni sulla vita o altro, oppure vengono liquidati con un indennizzo. Se il patrimonio della Fondazione non basta, le pretese si riducono proporzionalmente.
- b) Se dopo soddisfazione completa di tutti i diritti secondo la lett. a) si ha una rimanenza, questa viene usata per soddisfare i diritti degli assicurati non ancora pensionati e dei loro superstiti. Questi diritti vengono garantiti con un trasferimento in una società di assicurazioni sulla vita o altro, oppure vengono liquidati con un indennizzo. Se il patrimonio della Fondazione non basta, le pretese si riducono proporzionalmente.
- c) Un'eventuale rimanenza viene utilizzata per scopi di previdenza degli assicurati o di altri impiegati al servizio della Chiesa, in base alla decisione del Consiglio di Fondazione.

11.3 È esclusa la riversione del patrimonio della Fondazione ai datori di lavoro, così come il suo utilizzo per motivi estranei allo scopo della Fondazione.

Art. 12 Clausola di sostituzione

Questo Atto di fondazione sostituisce quello del 17.06.1992.

Svitto, 14.03.2025

Kirchliche Pensionskasse Urschweiz-Glarus-Tessin
Cassa Pensione ecclesiastica Svizzera centrale-Glarona-Ticino

Per l'Assemblea della Fondazione e il Consiglio di Fondazione:

Il presidente del Consiglio di Fondazione: Il vicepresidente:

Dr. Gunthard Orglmeister

Daniel Corvi

L'Atto di fondazione è stato approvato e dichiarato valido con ordinanza del 05.06.2025 della Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA - Autorità di vigilanza sulla LPP e sulle fondazioni della Svizzera centrale).

Indice

	pagina	
Art. 1	Nome e sede	1
Art. 2	Scopo, cerchia degli assicurati	1
Art. 3	Patrimonio della Fondazione	1
Art. 4	Organi della Fondazione	1
Art. 5	Assemblea della Fondazione	2
Art. 6	Consiglio di Fondazione	2
Art. 7	Ufficio amministrativo	3
Art. 8	Ufficio di revisione	3
Art. 9	Periti in materia di previdenza professionale	3
Art. 10	Modifica dell'Atto di fondazione	4
Art. 11	Soppressione della Fondazione	4
Art. 12	Clausola di sostituzione	4

**Cassa Pensione ecclesiastica
Svizzera centrale-Glarona-Ticino**

InfoPoint Ticino
Centro Pastorale San Giuseppe
Via Cantonale 2A
6900 Lugano
091 225 41 18
www.cpet.ch

**Kirchliche Pensionskasse
Urschweiz-Glarus-Tessin**

Herrengasse 13
6431 Schwyz
058 800 26 80
www.kpugt.ch